


BENEFICIARIO

HDI
Assicurazioni



POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI GESTIONE IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI

Agenzia **691** Produttore _____ Num. Polizza **0691419639** Cod. Ramo **15** Cod. Rischio **132** Numero Posizione **17880**

ARRIVATO
IL **29 LUG 2019**
arpae
www.arpae.it

Contraente: **HITALIANO S.R.L.**
(Denominazione/cognome - nome)
VIA GIOVANNI PAISIELLO 9 - 43121 PARMA PR
(Sede/indirizzo)
02757700345
(Codice fiscale/partita IVA)

Beneficiario: **ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna**
(Denominazione)

Durata: _____ AA _____ MM _____ GG decorrenza **16/11/2018** scadenza **16/11/2030**
Rinnovo tacito: **NO** Ritmo proroghe: _____

Premesso:

1) che, con Determinazione dirigenziale **DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018**, ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (in seguito denominata Ente garantito) ha rilasciato in **COMUNE DI NOCETO (PR) VIA MEUCCI 10** alla ditta **HITALIANO S.R.L.** con sede legale in **VIA GIOVANNI PAISIELLO 9 - 43121 PARMA PR** e stabilimento/sede operativa in **VIA MEUCCI 10 - COMUNE DI NOCETO (PR) - C.F. 02757700345** e P.I. n. **02757700345** (in seguito denominata contraente) **Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R12- R13 - R04) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi.**

2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro **205.000** (euro **duecentocinquemila/00**);

3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;
TUTTO CIO' PREMESSO

la Società **HDI Assicurazioni S.p.A.** (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma Via Abruzzi 10, autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni nel ramo Cauzioni con D.M. n. 19853 del 22/7/94 pubblicato sulla G.U. del 10/8/94, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro **205.000,00** (euro **duecentocinquemila/00**) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni **12** a partire dal **16/11/2018**

Liquidazione premio

Premi da corrispondere	Alla firma	Premio imponibile	Diritti	Imposte	Totale
		10.933,33		1.366,67	12.300,00
	Di proroga				
	(secondo il frazionamento sopra indicato)				

Polizza emessa in quattro esemplari in **GENOVA** il **01/07/2019**

il pagamento del premio di euro **12.300,00** dovuto alla firma della presente, è stato effettuato oggi **1/10/19** in a mie mani.

L'esattore
(timbro e firma)

ORIGINALE PER IL BENEFICIARIO



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso l'Ente Garantito derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 Durata della polizza

La durata della presente garanzia fidejussoria fino al **16/11/2028**, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi **DUE** anni e cioè fino al **16/11/2030**. La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 Pagamento del risarcimento

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera dell'Ente Garantito che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento. Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli. L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 7 Liberazione della garanzia - deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 8 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE

HITALIANO srl

Via Giovanni Paisiello, 9
43121 Parma (PR)
Partita IVA 02757700345

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

AGENZIA DI GENOVA 0691 S.I.L.O. S.R.L.

Mura delle Cappuccine 37/26

L'Agente **LEONARDO ZITO**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 5 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.)

Art. 7 - (Deposito cautelativo)

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

HITALIANO srl

Via Giovanni Paisiello, 9
43121 Parma (PR)
Partita IVA 02757700345

Nota informativa - Il Contraente dichiara di aver ricevuto, esaminato, preso visione, prima della stipula della polizza, della Nota informativa redatta dall'Impresa ai sensi dell'art. 123 del D.L. 17/3/1995 n. 175 in conformità con quanto previsto dalla Circolare ISVAP n. 303 del 2/6/1997.

IL CONTRAENTE

HITALIANO srl

Via Giovanni Paisiello, 9
43121 Parma (PR)
Partita IVA 02757700345

L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'Agente